

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E
RELAZIONI SINDACALI

DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI,
GENERALE E GIURIDICO AMMINISTRATIVI

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Sanitario di Presidio

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili di
AFO/UOC/UOSD/ Programma Aziendale

LORO SEDI

Oggetto: Attivazione rapporti contrattuali in regime libero-professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa ex art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.

Alla luce della Direttiva n.2 del 16/2/2010 in tema di “rapporti di lavoro flessibile”, che ha fatto seguito alle precedenti Circolari già emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed in considerazione delle numerose modifiche legislative intervenute nel tempo, si ritiene opportuno ricapitolare principi e limiti previsti dal vigente quadro normativo (ed in particolare dal D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.) in materia di acquisizione di personale con rapporto di lavoro autonomo, il cui rispetto è da intendersi tassativo.

A) ESIGENZE TEMPORANEE ED ECCEZIONALI (Art.36 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.)

L'art.36 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. dispone che “per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato” mentre “per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali (...) possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale”.

Da questa disposizione si evince l'assoluta eccezionalità del ricorso a rapporti di lavoro autonomo, i quali possono essere attivati esclusivamente per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali che, nella peculiare situazione del Policlinico, possono essere identificate con lo sviluppo di Progetti collegati a Sperimentazioni Cliniche / Progetti di Ricerca promossi da Enti terzi/ Attività a pagamento (c.d. APA) o altre iniziative di interesse aziendale non rientranti nei LEA ed integralmente finanziate con "entrate proprie" che abbiano comunque una durata limitata nel tempo.

B) ACCERTAMENTO PRELIMINARE DELL'IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA DI UTILIZZARE LE RISORSE UMANE DISPONIBILI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE (Art.7 comma 6 lett. b D.Lgs. n.165/01 e s.m.i.)

Strettamente legato alla disposizione di cui al precedente punto, è il principio enunciato dall'art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/01 e s.m.i., secondo il quale **le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", esclusivamente per esigenze cui le stesse Amministrazioni non riescono a far fronte con il personale già in servizio all'interno dell'Ente**

Pertanto, preliminarmente rispetto all'inoltro di proposte relative all'attivazione di nuovi incarichi in regime libero-professionale e/o di collaborazione coordinata e continuativa, è sempre necessario aver accertato che all'interno dell'organico delle strutture dirette dalle SS.LL (ovvero affini rispetto alle attività svolte), non siano presenti unità di personale con un profilo professionale/competenze idonei per l'espletamento delle attività per le quali si richiede l'acquisizione di personale esterno (ovvero che il personale "potenzialmente" idoneo, non sia comunque in grado di svolgere tali attività all'interno del proprio impegno orario e/o non sia disponibile ad espletare le prestazioni stesse al di fuori dell'impegno orario contrattuale).

Tale accertamento non va pertanto riferito esclusivamente alla singola U.O./Struttura.

C) PRESTAZIONE TEMPORANEA E ALTAMENTE QUALIFICATA (Art. 7 co.6 lett. c D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)

Con riferimento al requisito già enunciato della **"particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"**, il Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante diverse Circolari susseguitesi

nel tempo, ha più volte chiarito che lo stesso debba essere inteso nel senso di *possesso del requisito minimo della Laurea specialistica rilasciata dal "nuovo ordinamento universitario" ovvero della Laurea conseguita ai sensi del "vecchio ordinamento"*, fatti salvi i casi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino in particolari ambiti previsti dalla Legge stessa e precisamente da "soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276..." (art. 7 co.6 del D.Lgs. 165/2001, così come da ultimo modificato dall'art.22 co.2 della L.n.69/2000).

L'eventuale ricorso a figure appartenenti alle casistiche sopraelencate che derogano dal requisito della specializzazione universitaria, costituendo comunque un'eccezione rispetto all'ordinaria prescrizione, dovrà evidentemente essere supportato da una adeguata e motivata richiesta.

Con esclusione dei casi espressamente previsti dalla Legge sopra riportati, in considerazione delle peculiari caratteristiche di questa Fondazione, quale Ente del Servizio Sanitario Nazionale che eroga prestazioni medico-sanitarie proprie di un Policlinico Universitario ad elevata specializzazione, si ritiene di dover individuare, quale requisito minimo per il conferimento degli incarichi in oggetto – quantomeno in riferimento ai profili medici, ma anche laddove risulti indispensabile per l'esercizio delle relative attività - quello della Specializzazione Universitaria.

La prestazione deve essere comunque circoscritta ad un limite temporale.

D) PREVENTIVA DETERMINAZIONE DI DURATA, LUOGO, OGGETTO E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE (Art. 7 co.6 lett. d D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) ED IMPEGNO PRESTAZIONALE.

Per la determinazione dei compensi si fa rinvio alle regolamentazioni aziendali vigenti per le diverse figure.

E) PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA (Art. 7 co.6 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.)

Al fine di assicurare l'attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi esterni, in ottemperanza al disposto di cui al comma 6-bis dell'art.7 D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. ed alla luce della

Circolare n. 02 dell'11/03/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché di consentire un'adeguata evidenza pubblica in ordine agli incarichi da conferire, è sempre necessario provvedere alla pubblicazione sul sito web aziendale di appositi AVVISI finalizzati a raccogliere le adesioni dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per poter conseguentemente procedere alla valutazione comparativa dei "curricula" pervenuti, mediante un'apposita Commissione presieduta dal Direttore Sanitario ovvero dal Direttore Sanitario di Presidio e composta da almeno altre n.2 unità afferenti all'Area di attività / Struttura interessata (come già peraltro comunicato con Circolare Aziendale prot. n.19888 del 29.7.2008).

Per eventuali ulteriori chiarimenti le SS.LL. potranno rivolgersi ai competenti Settori afferenti al Dipartimento Affari Istituzionali, Generali e Giuridico Amministrativi e al Dipartimento Risorse Umane e Relazioni Sindacali (tel. 06.2090.0037 / 0021 / 0007 / 0139).

Nell'invitare le SS.LL. a volersi attenere pedissequamente, preliminarmente ed in sede di formulazione di proposte per l'attivazione di nuovi incarichi, alle indicazioni sopra esposte, si porgono Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Entico Bollero

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Mauro Pizzoli

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AIG
Dott.ssa Maria Cristina Quattrini

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RUM
Dr.ssa Tiziana Frittelli

L'ESTENSORE
Dott. Marco Dionisio